

N. 3172

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COLLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 1998

Integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,
recante norme sulla attuazione della direttiva CEE 92/57,
concernente le precisazioni minime di sicurezza e di salute
da attuare nei cantieri temporanei o mobili

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante norme sulla «Attuazione della direttiva (CEE) 92/57, concernente le precisazioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili» non ha incluso il laureato in scienze agrarie e in scienze forestali, tra le diverse figure professionali che, ai sensi del medesimo decreto, sono incaricate di svolgere i compiti di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per la esecuzione dei lavori. Tale omissione non appare spiegabile, se non come mera dimenticanza, in quanto i lavori edili o di genio civile indicati dal succitato decreto legislativo sono espressamente indicati tra le competenze del dottore agronomo e forestale dalla legge 10 febbraio 1992, n. 152, che, di tali figure, regola l'ordinamento della professione.

Vi è inoltre da rilevare che l'omissione della figura del dottore agronomo e forestale, sancita dal decreto legislativo n. 494 del 1996, entra in evidente contraddizione con altre parti della normativa vigente, in quanto, tra le altre cose, preclude a detta figura

professionale la possibilità di svolgere funzioni che, in base alla già citata legge n. 152 del 1992, sono di sua esclusiva competenza, quali, ad esempio, la «sistemazione forestale» e la «sorveglianza», da intendersi, fundamentalmente, come vigilanza sulla salute dei lavoratori impegnati nei cantieri di realizzazione delle opere di pertinenza dello stesso dottore agronomo e forestale.

Da rilevare, infine, che tra le figure professionali abilitate a svolgere le mansioni regolamentate dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, vi è anche quella del geometra per la quale, come noto, è prevista una pressochè totale comunanza di competenze con il dottore agronomo e con il dottore forestale. È, dunque, evidente che il mancato inserimento della figura del dottore agronomo o forestale tra quelle incaricate di svolgere i compiti regolati dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, è frutto di un errore che reca, comunque, danno agli esclusi e che il Parlamento ha il dovere di sanare attraverso la sollecita approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, dopo la lettera *b*), è inserita la seguente:

«*b-bis*) diploma di laurea in scienze agrarie o in scienze forestali, nonchè attestazione da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno due anni».

